



CITTA' DI SEGRATE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Segreteria Comando

Prot. Gen. 24993

Ordinanza n° 42/2002

IL SINDACO

Considerato che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositano i loro escrementi su strade, marciapiedi, giardini pubblici ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza ai cittadini, in particolare ai bambini;

Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare il disagio ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia della città;

Visto il T.U. Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 689/1981;

Vista la propria Ordinanza 16/2000;

Vista l'ordinanza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia O.r.G.R. 15/06/2000 n° 15394 finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833;

ORDINA

1. Il divieto di condurre cani senza guinzaglio in tutti i luoghi pubblici del territorio Comunale;
2. l'obbligo per i conduttori di cani su strade, marciapiedi ed altre aree comunque soggette ad uso pubblico, di munirsi di paletta per la raccolta delle feci prodotte dagli animali, rimuoverle ed introdurle in contenitori chiusi ed a depositarle nei cestini porta rifiuti stradali o posti nei luoghi pubblici;
3. nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio; possono essere tenuti senza museruola i cani pastori, da caccia e da guida per ciechi, quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia di greggi, per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio;
4. l'abrogazione dell'Ordinanza Sindacale n° 16/2000.

La presente Ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Le inosservanze di cui alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a €154,00 con l'applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n°689.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Corpi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti);



Segreteria Comando

CITTA' DI SEGRATE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 maggio 2002

Il Sindaco
Dott. Bruno Colle